REGOLAMENTO (CEE) N. 2099/86 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1986

che rettifica il regolamento (CEE) n. 2000/86 che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi « MCS » [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2000/86 della Commissione [2], ha modificato il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione [3];

considerando che da una verifica è risultato che il paragrafo 3 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2000/86 non corrisponde alle misure presentate al parere del comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione anche per quanto concerne le domande pendenti, onde garantire l'uguaglianza di trattamento di tutti gli operatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 606/86 modificato, nelle versioni tedesca, olandese ed italiana, è sostituito rispettivamente dalle seguenti versioni:

« (3) Die Gültigkeitsdauer der EHM-Lizenzen ist auf das Ende des Monats nach dem Monat begrenzt, in dem die Lizenz beantragt wurde ».

« 3. De ARH-certificaten zijn geldig tot het einde van de maand volgende op die waarin het certificaat is aangevraagd ».

« 3. La durata di validità dei titoli MCS è limitata alla fine del mese successivo al mese in cui è stata presentata la domanda di titolo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1986.

Esso si applica alle domande pendenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 36.
(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.